



CITTÀ DI CONEGLIANO

(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

ORDINANZA SINDACALE

N. 319 DEL 15/12/2021

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19 - Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50, comma 5, D.Lgs. n.267/2000 - OBBLIGO DI INDOSSARE ALL'APERTO I DISPOSITIVI A PROTEZIONE DELLE VIE AEREE.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il 30 gennaio 2020 il Direttore Generale dell'O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità), sulla base del parere del Comitato di emergenza, ha dichiarato che la diffusione del virus "COVID-19" costituisce un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 l'epidemia da COVID-19 è stata valutata dall'O.M.S. come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il Consiglio dei Ministri con i provvedimenti del 31 gennaio 2020 e seguenti, fino al D.L. 23 luglio 2021, n. 105 ha dichiarato e prorogato fino al 31 dicembre 2021, sul territorio nazionale, lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia da COVID-19, a seguito del continuo incremento dei casi sull'intero territorio nazionale, hanno motivato l'emissione sia da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia da parte del Presidente della Regione Piemonte di provvedimenti finalizzati ad adottare misure e disposizioni per la gestione dell'emergenza in parola.

CONSIDERATO CHE:

- l'evolversi della situazione epidemiologica continua a destare preoccupazione e richiede interventi che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie, ulteriori rispetto a quelle già previste dalle attuali norme in essere;
- i dati comunicati regolarmente dall'Ulss 2 Marca Trevigiana indicano un'incidenza dei casi di positività al Covid-19 in crescita nel territorio del comune di Conegliano, determinato, con ogni probabilità, anche dalla recente variante denominata "Omicron";
- nel periodo natalizio e di fine anno è prevedibile che nel territorio comunale, ed in particolare nel centro storico, possano verificarsi assembramenti ed affollamenti per varie ragioni correlate al momento, con difficoltà di garantire il distanziamento interpersonale.



CITTÀ DI CONEGLIANO

(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

VALUTATO CHE:

- come ogni anno, in concomitanza del periodo natalizio e fino alla conclusione delle festività, il centro cittadino vedrà un afflusso notevole di persone, in arrivo anche da fuori città attratte dalla caratteristica vivacità del territorio nel periodo delle festività;
- le caratteristiche dei luoghi e le circostanze di fatto non consentiranno di garantire in modo continuativo il distanziamento interpersonale e quindi si rende necessario, al fine di tutelare la salute delle persone, utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per ostacolare la propagazione del virus;
- nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica attraverso l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare, con l'approssimarsi e durante il periodo natalizio e festivo, l'evoluzione della pandemia, prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale.

ATTESA la necessità di adottare misure a tutela dell'incolumità e della salute pubblica volte a contrastare assembramenti di persone al fine di prevenire situazioni che favoriscano la diffusione del contagio epidemiologico da Covid-19 con conseguente grave rischio per la salute pubblica.

VISTI:

- il Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito in Legge n.35 del 22 maggio 2020;
- il Decreto Legge n. 33 del 16 maggio 2020, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito in Legge n. 74 del 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, recante “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*”, convertito in Legge n.124 del 25 settembre 2020;
- il Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020, recante “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*”, convertito in Legge n. 159 del 27 novembre 2020;
- il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19*” convertito in Legge n. 87 del 17 giugno 2021;
- il Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*” convertito in Legge n. 126 del 16 settembre 2021;
- i DPCM del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 3 novembre 2020, 14 gennaio 2021, 2 marzo 2021, 12 ottobre 2021;

VISTO l'art. 50, comma 5, D.Lgs. n.267/2000, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;



CITTÀ DI CONEGLIANO

(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

VISTO il R.D. n. 1265/1934 “*Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie*”;

VISTO l’art. 32 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*”;

VISTA la L. n. 689/1981 “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO lo Statuto del Comune di Conegliano;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l’emanazione di ordinanza contingibile ed urgente per la straordinarietà che delinea la situazione e per la necessità nel caso di specie di dare immediata tutela all’interesse della salute dei cittadini.

ORDINA

dal 16 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 compresi, salvo proroghe, l’obbligo di indossare all’aperto i dispositivi a protezione delle vie respiratorie nel territorio comunale corrispondente alla zona del centro e precisamente nelle zone comprese tra le vie Cavallotti, piazzetta del Fante, XI Febbraio, piazza IV Novembre, San Martino, Mazzini, Vittorio Emanuele II, Verdi, XXI Aprile, Carducci, Corte delle Rose, C.B. Cavour, piazza Duca d’Aosta, Garibaldi, Colombo, Pittoni, piazzale f.lli Zoppas, Caronelli, Marconi, XX Settembre, De Amicis, Cima, Beccaruzzi, Accademia, Sbarra, Teatro Vecchio, Ongaro, Marcatelli, Benini, Molmenti, p.le San Leonardo.

E’ comunque obbligatorio, su tutto il territorio comunale, l’utilizzo dei dispositivi di cui sopra in tutti i casi in cui si determini un’affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale e ovunque si configurino assembramenti o affollamenti.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, ai sensi dell’art.1 comma 3 del DPCM 2 marzo 2021 e successive proroghe:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, purché mantengano la prevista distanza interpersonale con le altre persone.

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, saranno punite con la sanzione amministrativa di cui all’art. 4, comma 1, D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35.

DISPONE CHE

La presente ordinanza:

- sia pubblicata all’Albo Pretorio telematico;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;



CITTÀ DI CONEGLIANO

(C.A.P. n. 31015)

PROVINCIA DI TREVISO

- sia preventivamente comunicata al Prefetto di Treviso, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche ai fini dell'eventuale predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione;
- sia trasmessa a:
 - Comando di Polizia Locale - polizia.locale@comune.conegliano.tv.it;
 - Prefettura di Treviso - protocollo.preftv@pec.interno.it;
 - Commissariato di P.S. di Conegliano - comm.conegliano.tv@pecps.poliziadistato.it;
 - Compagnia Carabinieri di Conegliano - cptv545200cdo@carabinieri.it – tvtv27755@pec.carabinieri.it;
 - Compagnia della Guardia di Finanza di Conegliano – tv1100000p@pec.gdf.it
 - Vigili del Fuoco - Comando Provinciale di Treviso - com.treviso@cert.vigilfuoco.it;
 - Posto di Polizia Ferroviaria di Conegliano – postopolfer.conegliano.tv@poliziadistato.it

Avverso la presente ordinanza è possibile esperire, alternativamente, i seguenti rimedi:

- ✓ ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza della presente, ai sensi degli artt. 29 e 41 D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;
- ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza della presente, ai sensi dell’art. 8 e ss. D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, recante “Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi”.

Conegliano, 15/12/2021

IL SINDACO
Fabio Chies